

ATTO N.1474 /BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PROFESSIONALE

Relatore Vice Presidente Enrico Germini Melasecche

SUL



DISEGNO DI LEGGE

“Ulteriori disposizioni per favorire le aziende agricole in attuazione dell’art. 5/bis della legge 31.1.1994, n. 97, come aggiunto dall’art. 52 – comma ventunesimo – della legge 28.12.2001, n. 448 ”

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 23.01.2003

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 28 gennaio 2003


La II Commissione propone di modificare il titolo come segue: “Disposizioni per favorire le aziende agricole in attuazione dell’art. 5/bis della legge 31.1.1994, n. 97, come aggiunto dall’art. 52 – comma ventunesimo – della legge 28.12.2001, n. 448”.



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 23 gennaio u.s., ha esaminato l'atto n.1474 ed ha espresso parere favorevole all'unanimità, proponendo altresì di modificare il titolo come segue:
“Disposizioni per favorire le aziende agricole in attuazione dell'art. 5/bis della legge 31.1.1994, n. 97, come aggiunto dall'art. 52 – comma ventunesimo – della legge 28.12.2001, n. 448”.

Nel richiedere l'iscrizione dell'atto medesimo alla prossima seduta del Consiglio regionale, si comunica che la relazione sarà svolta dal Vice presidente Enrico Germini Melasecche.



Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

Relatore Vice Presidente Enrico Melasecche Germini

La legge n. 448 del 28.12.2001, legge finanziaria per il 2002, all'art. 52, comma 21, integra la legge 31.1.94, n. 97: "Nuove disposizioni per le zone montane " con l'inserimento dell'art. 5 bis, contenente misure in favore delle aziende agricole situate nei territori delle Comunità montane.



L'art. 5 bis agevola il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coltivatori diretti e ad imprenditori agricoli a titolo principale che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo per almeno dieci anni.

Le agevolazioni sono costituite:

- dall'esenzione totale dall'imposta di registro, da quelle ipotecarie, catastale, di bollo e di ogni altro genere;
- dalla riduzione ad un sesto degli onorari notarili per gli atti di trasferimento dei terreni agricoli;
- dalla possibilità di accedere per le finalità previste dalla legge, alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato con copertura del cinquanta per cento degli interessi a carico del bilancio dello Stato che si avvale di un apposito fondo costituito presso l'Istituto dei servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).


Questo ddl ha lo scopo di accrescere le dimensioni delle aziende agricole situate nei territori delle Comunità Montane e anche nei comuni non appartenenti ad alcuna comunità montana (Perugia, Terni, Foligno) al fine di aumentarne il reddito e la competitività.

La commissione nel corso dell'istruttoria del disegno di legge ha inserito all'articolo 1 un comma specificando che la Giunta regionale individua i territori montani nell'ambito dei comuni non ricompresi in alcuna comunità montana.



Inoltre la Commissione propone di modificare il titolo come segue: “Disposizioni per favorire le aziende agricole in attuazione dell’art. 5/bis della legge 31.1.1994, n. 97, come aggiunto dall’art. 52 – comma ventunesimo – della legge 28.12.2001, n. 448”.

Con tali osservazioni la Commissione ha espresso parere favorevole all’unanimità sul disegno di legge e lo sottopone all’approvazione di codesto Consiglio regionale.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 1584 del 20.11.2002 , concernente: “Ulteriori disposizioni per favorire le aziende agricole in attuazione dell’art. 5/bis della legge 31.1.1994, n. 97, come aggiunto dall’art. 52 – comma ventunesimo – della legge 28.12.2001, n. 448”, depositato al Consiglio regionale il 27.11.2002 e trasmesso alla II Commissione Consiliare permanente in data 28.11.2002 (ATTO N. 1474);

CONSIDERATO che la Commissione ha deciso di proporre la modifica del titolo come segue: “Disposizioni per favorire le aziende agricole in attuazione dell’art. 5/bis della legge 31.1.1994, n. 97, come aggiunto dall’art. 52 – comma ventunesimo – della legge 28.12.2001, n. 448”;

VISTI il parere e la relazione della II Commissione Consiliare permanente illustrati dal Vicepresidente Melasecche Germini Enrico (ATTO N. 1474/BIS);

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;



VISTA la legge 28 dicembre 2001 n. 448;

VISTA la legge 31 gennaio 1994 n. 97;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione sull’unico articolo di cui consta la legge che ha registrato ___ voti favorevoli, ___ contrari e ___ astenuti espressi nei modi di legge dai ___ Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Disposizioni per favorire le aziende agricole in attuazione dell’art. 5/bis della legge 31.1.1994, n. 97, come aggiunto dall’art. 52 – comma ventunesimo – della legge 28.12.2001, n. 448”, composta da un unico articolo nel testo che segue:

TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1
(Superficie minima)

1. Al fine di fruire dei benefici e delle agevolazioni previsti dall’art. 5-bis della Legge 31 gennaio 1994, n. 97, come aggiunto dall’art. 52, comma 21, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, le aziende agricole devono essere costituite in un compendio unico della superficie minima indivisibile di quattro ettari.

TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE

Art. 1

1. idem

2. La Giunta regionale individua, ai fini della presente legge, i territori montani nell’ambito dei Comuni esclusi dalle Comunità Montane, ai sensi dell’art. 27, comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.